

Azienda Forestale Trento – Sopramonte**Modifiche agli articoli 4 e 5 dello statuto**

<i>Testo vigente</i>	<i>Modifiche</i>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Nome e sede</p> <p>1. L'Azienda speciale consorziale ha il nome di: Azienda forestale Trento – Sopramonte ed è nel presente atto, di seguito, denominata Azienda forestale.</p> <p>2. L'Azienda forestale ha sede legale ed organizzativa in Trento, Via Fersina, 23.</p> <p>3. La sede legale e amministrativa dell'Azienda forestale può essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea, nell'ambito del territorio comunale di Trento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Nome e sede</p> <p>1. L'Azienda speciale consorziale ha il nome di: Azienda forestale Trento – Sopramonte ed è nel presente atto, di seguito, denominata Azienda forestale.</p> <p>2. L'Azienda forestale ha sede legale ed organizzativa in Trento, Via Fersina, 23. via del Maso Smalz, 3.</p> <p>3. La sede legale e amministrativa dell'Azienda forestale può essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea, nell'ambito del territorio comunale di Trento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Durata</p> <p>1. La durata dell'Azienda forestale è di dieci anni, salvo ulteriori rinnovi di decennio in decennio.</p> <p>2. Ogni Ente consorziato che intenda recederne lo dichiara a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza del decennio in corso. Detta comunicazione è immediatamente inoltrata dall'Azienda forestale all'Assessorato provinciale competente.</p> <p>3. In caso di scioglimento i beni affidati in gestione all'Azienda forestale ritornano nella disponibilità degli enti di appartenenza con l'accrescimento di valore conseguito attraverso la gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda forestale stessa. Il patrimonio aziendale, qualora non specificamente attribuibile a ciascun ente, è trasferito agli Enti consorziati in proporzione alla rispettiva contribuzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Durata</p> <p>1. La durata dell'Azienda forestale è di dieci anni, salvo ulteriori rinnovi di decennio in decennio da disporsi con provvedimento motivato da parte dei due Enti consorziati.</p> <p>2. Ogni Ente consorziato che intenda recederne esercitare il recesso durante il decennio lo dichiara a mezzo pec lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altro Ente e all'Azienda con preavviso di almeno un anno decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di recesso. almeno un anno prima della scadenza del decennio in corso. Detta comunicazione è immediatamente inoltrata dall'Azienda forestale all'Assessorato provinciale competente.</p> <p>3. In caso di scioglimento i beni affidati in gestione all'Azienda forestale ritornano nella disponibilità degli enti di appartenenza con l'accrescimento di valore conseguito attraverso la gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda forestale stessa. Il patrimonio aziendale, qualora non specificamente attribuibile a ciascun ente, è trasferito agli Enti consorziati in proporzione alla rispettiva contribuzione.</p>